




COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

REGOLAMENTO PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 27.04.2020



IL VICE SEGRETARIO
- dott.ssa Marianna Geruga -

TITOLO I - OGGETTO, FINALITÀ E COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, disciplina la gestione e il funzionamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e, in particolare, le caratteristiche educative, i criteri di accesso, gli aspetti gestionali e organizzativi e le forme di partecipazione delle famiglie utenti.
2. In particolare il Comune di Isera assicura il servizio di nido d'infanzia o gli altri servizi del sistema socio-educativo per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti sul proprio territorio.
3. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende il nido d'infanzia ed il servizio tagesmutter, nel quadro di una politica di sostegno della famiglia allo scopo di riconoscere il diritto delle bambine e dei bambini ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, valorizzando il ruolo della famiglia nel rispetto delle scelte professionali di entrambi i genitori, in un contesto di reciproca responsabilità genitoriale e di pari opportunità tra donne e uomini, in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, al diritto di entrambi i genitori di conciliare professione e famiglia, nonché in rapporto alla diffusione della cultura e dei diritti dell'infanzia.

Art. 2 – Collegamento con il territorio

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia interagisce con la comunità e con il territorio al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione e di promuovere la diffusione di informazioni sulle problematiche relative all'infanzia.
2. L'asilo nido ed il servizio tagesmutter si pongono in collegamento con la scuola dell'infanzia al fine di ricercare percorsi comuni di confronto e di raccordo.

TITOLO II - CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 3 - Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Isera

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia del Comune di Isera comprendono:
 - a. il nido d'infanzia;
 - b. il servizio tagesmutter;
2. Ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 4/2002 e s.m. e i., i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono gestiti dal Comune direttamente o con affidamento del servizio ad uno o più soggetti qualificati.
3. Sul territorio comunale possono altresì operare strutture istituite e gestite da altri soggetti accreditati, che il Comune può sostenere tramite finanziamento diretto o indirettamente, anche attraverso l'intervento a favore dei singoli nuclei familiari.
4. I servizi socio-educativi per la prima infanzia possono confluire tramite forme di gestione congiunta in un sistema più ampio e articolato che prevede l'integrazione con la scuola dell'infanzia, tenendo conto dei più moderni sviluppi scientifici in materia pedagogico-educativa, della psicologia, degli indirizzi e delle finalità assunti e fatti propri dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 4 - Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia assicura in modo continuo e prioritario l'educazione, la cura e la socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e del loro sviluppo cognitivo, affettivo, etico-sociale, avvalendosi di personale qualificato e all'interno di strutture ad esso deputate

o nello stesso edificio della scuola d'infanzia o della scuola primaria, in modo da poter condividere alcune funzioni gestionali.

2. Il Comune assicura il servizio o con proprio personale o tramite appalto esterno a imprese del settore.

Art. 5 - Tagesmutter

1. Il Comune di Isera riconosce e sostiene il servizio tagesmutter.
2. Tale servizio assicura risposte flessibili e differenziate ai bisogni della famiglia e fornisce un servizio stabile e continuato, affidato a personale qualificato, in collegamento con i soggetti accreditati in base alla vigente normativa, fornendo educazione e cura ad uno o più bambini presso il domicilio della tagesmutter.
3. Il servizio tagesmutter è inteso quale servizio complementare, non sostitutivo, del nido d'infanzia.
4. Il sostegno del Comune al servizio tagesmutter si concretizza nell'erogazione di un contributo orario alla famiglia, diretto alla copertura parziale del costo sostenuto per la fruizione del servizio, sulla base delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali del richiedente, a seguito di presentazione di specifica domanda.
5. Il Comune assicura il servizio tagesmutter mediante apposito atto convenzionale con l'ente gestore di ogni tagesmutter.

TITOLO III - CRITERI DI ACCESSO

Art. 6 - Ammissibilità ai servizi

1. Possono essere ammessi ai servizi socio-educativi per la prima infanzia le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, residenti a Isera.
2. Al nido d'infanzia possono essere ammessi anche bambine e bambini residenti in Comuni convenzionati. Verranno garantiti i posti indicati in convenzione. Eventuali posti aggiuntivi potranno essere messi a disposizione di tali Comuni solo se disponibili dopo aver accolto tutte le richieste di Isera. Viceversa, se i posti convenzionati non verranno usati, il Comune potrà utilizzarli per i propri residenti.
3. Vengono prioritariamente ammessi ai servizi le bambine e i bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale, per i quali è prevista l'attuazione di un progetto educativo individualizzato.
4. Alla bambina o al bambino disabile è consentita la permanenza presso i servizi per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia.
5. Tenuto conto della consistenza della lista d'attesa, e su espressa richiesta della famiglia, alle bambine e ai bambini che hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia, è consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno d'età, fino alla conclusione dell'anno educativo.
6. Alle bambine e ai bambini che non hanno acquisito il diritto di frequenza alla scuola dell'infanzia è comunque consentita la permanenza al nido oltre il compimento del terzo anno di età.

Art. 7 - Ammissione al nido d'infanzia

1. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, individuare le modalità per la presentazione delle domande, che vengono considerate in base ai seguenti criteri:

- a) situazione della bambina e del bambino con particolare riferimento alla presenza di disabilità o alla mancanza di adeguata assistenza familiare;
 - b) situazione familiare con particolare riferimento all'assenza dei genitori, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di problemi di disabilità e ogni altro elemento significativo al fine dell'individuazione del bisogno sociale;
 - c) situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare;
 - d) tempo di attesa.
2. Delle modalità di presentazione delle domande e delle relative scadenze viene data ampia informazione.
 3. Le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente l'ufficio comunale competente dei mutamenti significativi intervenuti nella situazione familiare ed economico-patrimoniale della famiglia stessa, in modo da consentire l'aggiornamento della graduatoria.
 4. L'assegnazione dei posti al nido d'infanzia viene effettuata seguendo l'ordine di posizione in graduatoria, sia per quanto riguarda i residenti nel Comune di Isera sia per i posti in convenzione.
 5. Al momento dell'ammissione, l'utente deve produrre le certificazioni e le altre prescrizioni sanitarie richieste dalla legge.
 6. Con lo stesso provvedimento, di cui al precedente comma 1, la Giunta comunale definisce le modalità di accettazione e rinuncia al posto assegnato, nonché i termini e le disposizioni per la pubblicazione della graduatoria.

Art. 8 - Graduatoria di ammissione al nido d'infanzia

1. La giunta comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 7, forma ed approva la graduatoria entro il giorno precedente a quello della sua pubblicazione nelle forme previste dalla legge.
2. La graduatoria contiene le posizioni e le assegnazioni in base ai posti disponibili nella struttura presente sul territorio.

Art. 9 - Ammissione alle domande di contributo per il servizio tagesmutter

1. Per la fruizione del servizio tagesmutter è riconosciuto alle famiglie residenti a Isera, che non fruiscono del nido d'infanzia, l'accesso ad un contributo.
2. La Giunta comunale stabilisce le modalità di presentazione e di ammissione delle domande di contributo nonché i criteri di determinazione del contributo e le modalità di erogazione del medesimo.

TITOLO IV - ASPETTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI

Art. 10 - Gestione dei servizi

1. I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono gestiti o sostenuti dal Comune secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.P. n. 4/2002 e s.m. e int.
2. Con particolare riferimento al nido d'infanzia, il servizio può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di apertura (nido part-time) ed all'orario (nido con orario prolungato), sulla base di progetti pedagogici specifici e organizzati secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa provinciale e dai regolamenti di attuazione, garantendo in ogni caso i servizi di mensa e di riposo.

Art. 11 - Funzionamento ed organizzazione

1. La permanenza massima di uno stesso bambino presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche se diversi, non può superare giornalmente le dieci (10) ore complessive.
2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia hanno sede in strutture adeguate e vanno preferibilmente ubicati in località aperte e pianeggianti, in prossimità di zone destinate a verde pubblico, soleggiate, lontane da fonti di inquinamento, facilmente accessibili agli utenti e agevolmente collegate con altri servizi educativi e sociali al fine di favorire processi di integrazione e continuità.
3. Tutti gli spazi, interni ed esterni, del nido d'infanzia e dei servizi complementari ed integrativi devono possedere le previste certificazioni di abitabilità e/o agibilità, e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi e al materiale didattico, tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere delle bambine e dei bambini e del personale. Devono essere, inoltre, organizzati secondo gli standard dimensionali e le diverse funzioni svolte dai servizi, prescritti dalla normativa vigente.
4. Relativamente alle caratteristiche ambientali, quali condizioni di illuminazione, acustiche, di abitabilità, barriere architettoniche, sicurezza e condizioni igieniche, la struttura deve essere conforme alla normativa vigente.
5. Il personale addetto ai servizi socio-educativi per la prima infanzia deve possedere i requisiti di accesso previsti dalla normativa provinciale vigente.
6. Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che fa parte del sistema educativo trentino è tenuto a partecipare alle iniziative di formazione e di aggiornamento professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. Il personale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è tenuto ad adottare un comportamento ed un abbigliamento decoroso in considerazione della particolare delicatezza della funzione svolta e della particolare sensibilità dell'utenza del servizio.

Art. 12 - Calendario e orario di apertura del nido d'infanzia

1. L'anno educativo di norma, inizia a settembre e si conclude a fine luglio per un totale di 11 mesi l'anno.
2. L'orario di apertura non può essere inferiore a sei ore giornaliere.
3. Sentito l'ente gestore, la Giunta fissa, per ogni anno educativo, il calendario delle festività e delle chiusure annuali nonché l'orario di apertura giornaliera, con la definizione delle eventuali fasce orarie (tempo normale, part time, anticipo e posticipo).
4. Il Comune garantisce la disponibilità del servizio nel periodo estivo, escluso il mese di agosto. In questo mese il servizio non è coperto da contributo provinciale ma potrà essere effettuato in autonomia dall'ente gestore, anche in forma ridotta, dopo aver valutato le richieste delle famiglie e le eventuali fonti di finanziamento esterne.

Art. 13 - Gruppo di lavoro nel nido d'infanzia

1. L'Ente Gestore assicura che tutto il personale del nido (personale educativo, di cucina, ausiliario e il coordinamento interno e pedagogico) si costituisca in un gruppo di lavoro e condivida le linee pedagogico-educative del progetto traducendole, secondo le rispettive competenze, a programmare ed organizzare l'attività educativa.
2. Eventuale personale di supporto assunto in caso di frequenza di bambini diversamente abili sarà parte integrante del gruppo di lavoro.

3. Il personale ausiliario fa parte in modo attivo del gruppo di lavoro e dà il suo contributo per quanto riguarda il riordino, la pulizia degli spazi e la distribuzione dei pasti.
4. Le educatrici e gli educatori, la coordinatrice o il coordinatore, le addette e gli addetti alle funzioni ausiliarie e alla cucina costituiscono il gruppo degli operatori del nido d'infanzia (gruppo di lavoro), che opera unitariamente per la concreta attuazione delle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 14 - Ruolo della coordinatrice o del coordinatore del nido d'infanzia

1. La coordinatrice o il coordinatore del nido, nell'ambito del sistema dei nidi d'infanzia comunali, è responsabile del buon funzionamento del servizio e sovrintende all'attività del gruppo di lavoro, rappresentando, all'interno e all'esterno, il punto di riferimento del nido.
2. La coordinatrice o il coordinatore del nido programma e organizza l'attività del gruppo di lavoro, garantendo la massima collaborazione ed interscambio informativo e funzionale con il gruppo di lavoro medesimo e comunque tra tutte le componenti del nido d'infanzia.
3. In specifico competono alla coordinatrice o al coordinatore i seguenti compiti:
 - a) la programmazione e l'organizzazione delle riunioni periodiche del gruppo di lavoro;
 - b) la compilazione giornaliera dell'apposito registro delle presenze delle bambine e dei bambini e del personale;
 - c) la definizione e la realizzazione del piano degli inserimenti ed il calendario degli incontri con le famiglie, d'intesa con l'ufficio comunale competente e il gruppo di lavoro;
 - d) l'elaborazione del piano dell'orario e dei turni di servizio del personale, sentito il gruppo di lavoro;
 - e) la partecipazione alle riunioni dell'assemblea dei genitori e del comitato di partecipazione;
 - f) lo stretto collegamento con gli uffici comunali competenti sulle problematiche del nido d'infanzia;
 - g) la sostituzione delle assenze brevi delle educatrici e degli educatori.
5. La nomina della coordinatrice o del coordinatore, per i nidi affidati in gestione a terzi, spetta all'ente gestore.

Art. 15 - Calendario e orario del servizio tagesmutter

1. Il calendario d'uso è concordato e formalizzato dal gestore con le famiglie utenti.
2. L'orario di apertura del servizio va da un minimo di due (2) ad un massimo di dieci (10) ore giornaliere.

Art. 16 - Organizzazione del servizio tagesmutter

1. La tagesmutter, sulla base di uno specifico progetto educativo, che deve prevedere adeguati momenti di incontro con le famiglie utenti, e che risulta elaborato in stretta collaborazione con il proprio ente di riferimento, accreditato ed iscritto all'albo provinciale, non può accogliere contemporaneamente più di cinque bambini, compresi i propri figli, se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore ai tredici anni.
2. La tagesmutter non può accudire più di tre bambini contemporaneamente se tutti i bambini accolti non hanno ancora compiuto i nove mesi.
3. Ogni bambino viene affidato ad un'unica tagesmutter, individuata nominalmente. Il gruppo dei bambini a lei affidato è, per quanto possibile, stabile nel tempo.
4. In presenza di bambine o bambini disabili, o che si trovano in situazioni di particolare svantaggio socio-culturale, il numero dei bambini affidato ad un'unica tagesmutter va ridotto in modo da garantire il necessario supporto all'handicap.

5. In caso di malattia o di assenza della tagesmutter, il servizio deve essere comunque garantito dall'ente gestore convenzionato.

TITOLO V - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 17 - Partecipazione delle famiglie

1. L'Amministrazione comunale garantisce e promuove la partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
2. In particolare, per il nido d'infanzia, tale partecipazione viene assicurata attraverso l'istituzione dell'assemblea dei genitori.
3. Per il servizio tagesmutter, nelle relative convenzioni, viene richiesto all'ente gestore convenzionato di garantire e documentare adeguate forme di partecipazione delle famiglie.

Art. 18 - Assemblea dei genitori del nido d'infanzia

1. I genitori delle bambine e dei bambini iscritti al nido d'infanzia hanno diritto di accesso e possono riunirsi in assemblea nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale ed eventualmente presso la struttura del nido, fuori dall'orario di apertura del servizio, dandone preventiva comunicazione alla coordinatrice o al coordinatore del nido.
2. La prima assemblea di ogni anno educativo viene convocata entro novembre dalla coordinatrice o dal coordinatore del nido. In quella sede, i genitori di ogni bambina e bambino iscritto, eleggono nel suo seno, con le modalità ritenute opportune, due rappresentanti.
3. L'assemblea può essere convocata su iniziativa dei rappresentanti e, in seduta straordinaria, su motivata richiesta, da parte di un quinto dei genitori delle bambine e dei bambini iscritti.
4. Delle riunioni deve essere redatto il relativo verbale a cura di un segretario, individuato di volta in volta; copia del medesimo deve essere trasmessa all'ufficio comunale competente e di esso deve essere data opportuna pubblicità all'interno del nido stesso.
5. I due rappresentanti incontrano periodicamente il Sindaco o l'assessore competente per un confronto sulla gestione del servizio.
6. Il tempo utilizzato dalla coordinatrice o dal coordinatore del nido e dal personale per la partecipazione a tali riunioni è riconosciuto come rientrante nel normale orario di lavoro.
7. I membri dell'assemblea dei genitori decadono dalla carica quando cessano di usufruire del servizio.

Art. 19 - Partecipazione economica degli utenti del nido d'infanzia

1. La partecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio di nido d'infanzia è rappresentata da una retta mensile costituita da:
 - a) una quota fissa mensile;
 - b) una quota giornaliera.
2. La Giunta comunale definisce i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione mensile delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni tariffarie.
3. Il calcolo della quota fissa è stabilito sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle

condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione di orario ed alle diverse tipologie di servizio.

4. La quota fissa mensile è dovuta per tutto il periodo di iscrizione della bambina o del bambino al nido, tranne che nei periodi di chiusura della struttura disposte dal Comune, in occasione di festività o per cause comunque imputabili all'amministrazione, quali, a scopo puramente esemplificativo, gli scioperi, o per interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore.
5. La quota giornaliera, da corrispondersi sulla base delle presenze effettive, è uguale per tutti gli utenti e viene fissata dalla Giunta comunale secondo modalità e criteri dalla stessa stabiliti.
6. Al momento dell'ammissione e successivamente, all'inizio di ogni anno educativo, l'utente deve fornire la documentazione per la determinazione della quota fissa che il Comune provvede ad addebitare mensilmente, unitamente alle quote giornaliere.
7. In caso di assenze per malattie certificate e consecutive superiori a 15 giorni lavorativi, la quota fissa mensile sarà ridotta del 50%. Se tale assenza avviene a cavallo di due mesi, la riduzione del 50% verrà calcolata percentualmente per i giorni di ogni mese.
8. Il pagamento deve avvenire secondo le modalità ed entro il termine stabilito dal Comune, fatta salva la facoltà di procedere alla riscossione della somma dovuta nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
9. Il mancato, ritardato o incompleto pagamento della retta, oltre a determinare l'applicazione degli interessi moratori, può comportare la sospensione della frequenza della bambina o del bambino dal nido fino al versamento della somma dovuta.
10. La regolarizzazione del pagamento deve avvenire nel termine massimo di trenta giorni. Decorso questo termine l'utente viene considerato dimesso d'ufficio a tutti gli effetti.

Art. 20 - Dimissioni dal nido d'infanzia

1. Il ritiro dall'Asilo nido deve essere sempre comunicato per iscritto con un preavviso di 60 giorni da parte dei genitori del bambino. Gli stessi sono tenuti a corrispondere la quota fissa mensile per il periodo successivo al ritiro fino alla fine dell'anno educativo (31 luglio) salvo che il posto non venga coperto da altro utente.
Tale termine non si applica solo nel caso in cui il ritiro sia dovuto a gravi motivi di salute debitamente certificati oppure che, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, si verifichi un trasferimento di residenza del nucleo familiare, ovvero per circostanze gravi ed eccezionali, che verranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale, la quale potrà concedere l'esonero dal pagamento della parte fissa mensile.
2. In caso di trasferimento di residenza fuori dall'area di utenza, successivo all'inserimento, l'utente può proseguire la frequenza fino al termine dell'anno educativo corrispondendo, oltre alla quota giornaliera, la quota fissa mensile aumentata del 35% dalla data di trasferimento della residenza.

Art. 21 - Norma finale

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento si fa riferimento:
 - alla legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e s.m. e int.;
 - alla legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e int.;
 - alla legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e s.m. e int.;
 - al Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n. 6
 - al Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione degli uffici e servizi del Comune.

Art. 22 - Norma transitoria

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno educativo successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.